

Penale Ord. Sez. 7 Num. 606 Anno 2013

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 18/10/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) **LIGATO ANTONIO RAFFAELE** N. IL 23/02/1984

avverso l'ordinanza n. 3052/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 14/10/2011

dato avviso alle parti;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Corte di Cassazione

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 14 ottobre 2011, ha respinto il reclamo proposto da Ligato Antonio Raffaele avverso il decreto del 13 maggio 2011 del Ministro della Giustizia che aveva disposto nei riguardi dello stesso l'applicazione del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., con la conseguente sospensione di alcune regole di trattamento previste dalle legge penitenziaria.

Rilevava il Tribunale - sintetizzando un percorso argomentativo invero assai più articolato - che gli elementi posti dalla Amministrazione penitenziaria a fondamento del decreto (attuale pericolosità sociale del reclamante quale desumibile dalla sua affiliazione, con ruolo di dirigente ed organizzatore, all'omonimo clan diretto dal padre Raffaele e dal fratello Pietro e del quale aveva assunto la reggenza; azione diffusa ed aggressiva della criminalità organizzata; recente ripresa della lotta fra clan ed uccisione di più agenti di Polizia Penitenziaria) erano sufficienti a dimostrare la effettiva sussistenza delle eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza che avevano legittimato l'adozione del regime differenziato, in assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo e di una cessazione della capacità del prevenuto di fattivo ed illecito collegamento con l'esterno.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ligato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale deduce violazione dell'art. 41bis legge n. 354 del 1975 e vizio di motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza nella motivazione dell'ordinanza impugnata ha infatti ravvisato la capacità del Ligato di mantenere contatti con l'associazione criminale, con argomentazioni assolutamente incongrue, non avendo indicato gli elementi concreti su cui ha fondato tale valutazione ma valorizzato esclusivamente gli elementi desunti dal titolo di detenzione, attribuendo oltretutto al detenuto un insussistente ruolo di reggenza del clan.

Considerato in diritto

1. L'impugnazione è inammissibile, perché basata su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Nei controllo di legittimità sul provvedimento di proroga, il Tribunale di



5
-
sorveglianza ha - come si è visto - valutato gli elementi indicati nel decreto ministeriale e li ha sottoposti ad autonomo vaglio critico, accertando che gli stessi fornivano dati realmente significativi sulla effettiva capacità del reclamante anche a ragione della posizione di vertice ricoperta in seno alla organizzazione di tipo mafioso di riferimento, ancora operativa sul territorio di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, quindi sull'attuale pericolosità del detenuto dovendo distinguersi tra attualità del collegamento con l'organizzazione esterna con l'attualità dei concreti contatti. In particolare, evocando provvedimenti giurisdizionali ed i contenuti motivazionali degli stessi nonché articolate informative degli organi inquirenti - rispetto alla quale nel ricorso, in violazione del generale principio di autosufficienza, non vengono forniti, per altro, elementi indicativi di un effettivo travisamento - il Tribunale ha ritenuto che il Ligato, in assenza di elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, potesse continuare a dare apporti di impulso, di indirizzo, di coordinamento a scelte delinquenziali da attuarsi all'esterno ad opera di soggetti appartenenti all'organizzazione, ponendo in risalto, tra l'altro, anche l'avvenuto trattenimento di missive, nel periodo di detenzione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1000,00 alla cassa delle ammende

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.